



# **COMUNE DI FILADELFIA**

Provincia di Vibo Valentia  
Area Tecnica

## **NORME TECNICHE SULLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI CIMITERIALI**

Approvate con delibera del C.C. n. 2 del 15.2.2003

Modifiche approvate con delibera del C.C. n. 21 del 14.9.1995

### **Art. 1**

Le presenti norme tecniche disciplinano l'attività edilizia nel cimitero comunale di Filadelfia.

### **Art. 2**

Sono stabilite diverse tipologie di aree per la costruzione di edicole funerarie e loculi sovrapposti, definiti come segue:

#### **EDICOLE FUNARIE**

- ↳ dimensione lotto: m. 4,00 x 4,00 = mq 16,00
- ↳ dimensione max ammissibile: m. 3,00 x 3,00 = mq 9,00
  
- ↳ dimensione lotto: m. 4,00 x 4,50 = mq 18,00
- ↳ dimensione max ammissibile: m. 3,00 x 3,50 = mq 10,50
  
- ↳ dimensione lotto: m. 4,00 x 5,00 = mq 20,00
- ↳ dimensione max ammissibile: m. 3,00 x 4,00 = mq 12,00

#### **LOCULI SOVRAPPOSTI**

- TIPO A** - dimensione lotto: m. 2,30 x 3,45 = mq 7,93
  - dimensione max ammissibile: m. 1,50 x 2,65 = mq 3,97
  
- TIPO B** - dimensione lotto: m. 3,40 x 3,45 = mq 11,73
  - - dimensione max ammissibile: m. 2,60 x 2,65 = mq 6,89

### **Art. 3**

Le aree di cui all'art. 2 possono essere concesse per l'edificazione di sepolture collettive a persona fisica per se e i propri familiari, ad enti ed associazioni non aventi finalità di lucro e di speculazione.

### **Art. 4**

La durata delle concessioni è stabilita in 99 anni, rinnovabili.

### **Art. 5**

Il contratto di concessione dovrà essere stipulato entro quattro mesi dalla comunicazione dell'avvenuta concessione, pena la decadenza della stessa.

### **Art. 6**

La decadenza della concessione potrà essere dichiarata dal Sindaco per:

- a) mancata costruzione, per qualsiasi motivo, dell'edicola, cripta o monumento entro tre anni dalla data di stipula del contratto di concessione di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

b) Inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture;

c) Inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La decadenza della concessione potrà altresì essere dichiarata qualora nel corso dei lavori vengano accertate difformità delle opere rispetto al progetto ed il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi all'invito nel termine prescritto.

#### **Art. 7**

La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale. In tal caso verrà assegnata altra sistemazione a cura del Comune.

#### **Art. 8**

L'edilizia cimiteriale è di competenza della Commissione Edilizia Comunale.

La Commissione esamina i progetti per la costruzione, la modificazione o il restauro di edicole, cripte o monumenti destinati alla perpetuità nei cimiteri nel Comune.

Alla stessa è pure demandato di dare pareri a richiesta dell'Amministrazione Comunale e di fare proposte sulla sistemazione generale e particolare di tutto ciò che ha relazione con l'arte ed il decoro dei cimiteri.

#### **Art. 9**

Le domande per la costruzione, la modificazione o il restauro di edicole, cripte o monumenti, devono essere firmate dal concessionario, essere corredate dei relativi tipi, in triplice copia e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali impiegati:

- per la costruzione di edicole e cripte, in scala 1:50
- per l'erezione di monumenti, in scala 1:20

con particolari decoratrici o costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

Per i disegni di progetto si richiedono le firme del concessionario, del progettista e del direttore dei lavori.

#### **Art. 10**

Lo spazio residuo per la costruzione di edicole o cripte non potrà essere "recintato".

Nella costruzione di edicole e loculi sovrapposti, la muratura portante finita sarà dello spessore di 30 cm se in muratura di mattoni e di cm 20 se in calcestruzzo.

La costruzione di nicchie e loculi di colombai, devono avere lo spessore delle solette (fra loculi sovrapposti) di cm 10, con lieve pendenza dell'estradosso verso l'interno, mentre lo spessore minimo dei muri (sempre in c.a.) deve essere di cm 10.

L'altezza misurata dal piano del viale all'estradosso dell'ultimo posto, non potrà essere superiore a mt. **5,00** per le edicole funerarie ed a mt. **4,10** per i loculi sovrapposti;

La copertura dovrà essere realizzata a tetto con una monta massima di mt. 1,00;

I cornicioni e le gronde non potranno sporgere di 20 cm.;

I prospetti dovranno essere architettonicamente definiti;

Le facciate delle edicole dovranno mantenere un distacco minimo dai confini di mt. 0.50, mentre quelli dei locali dovranno mantenere un distacco minimo dai confini di mt. 0,40;

Nel dimensionamento di ogni elemento strutturale, bisogna rispettare i dati regolamentari e normativi prescritti; in particolare, i seguenti:

- dimensioni loculi: mt. 2.00 x 0.90 x 0.70
- dimensioni cellette-ossario: mt. 0.90 x 0.50 x 0.40
- tempagnature di chiusura dei loculi con muratura di mattoni avente spessore minimo di cm. 15, intonacata esternamente con malta cementizia.

Le edicole funerarie e i loculi dovranno essere opportunamente protette dall'umidità per cui si dovranno adottare particolari accorgimenti per garantire il sollecito smaltimento delle acque meteoriche.

E' necessario adottare:

- ogni provvedimento ed accorgimento tecnico atto a garantire il totale isolamento delle costruzioni dal suolo;
- efficaci accorgimenti tecnici atti a creare - nell'interno delle costruzioni e in particolare delle edicole funerarie - sufficienti correnti d'aria esterna, atte ad una buona aerazione e ventilazione, onde evitare fastidiosi fenomeni di condensa su pareti e soffitti;
- adottare infissi od altre strutture mobili costruiti con materiali durevoli, lavabili, di agevole manutenzione e pulitura o dipintura, escludendo il legname, la plastica ed altri materiali facilmente deteriorabili o poco durevoli.

#### **Art. 11**

La vigilanza sulle costruzioni nel cimitero spetta al sindaco, per mezzo dell'Ufficio tecnico che provvederà nel corso od al termine dei lavori a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato. Per le edicole ed i loculi, sarà necessario - alla fine dei lavori - il controllo dell'Ufficiale sanitario.

#### **Art. 12**

Sulle sepolture, il concessionario è tenuto a iscrivere il nome e la data di morte della persona a cui si riferiscono la salma o i resti mortali.

Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti dello Stato Civile. I nomignoli, i vezzeggiativi, i diminutivi ed i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea.

#### **Art. 13**

L'introduzione e l'asportazione dei materiali nonché dei segni funebri in genere, può aver luogo soltanto nei giorni feriali.

#### **Art. 14**

Nell'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali. Questi debbono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi e sono vietati altresì:

- l'inizio dei lavori di fondazione alla vigilia dei giorni festivi.
- l'introduzione di materiali e l'esecuzione di lavori dal 15 ottobre al 6 novembre.

L'introduzione dei materiali di costruzione, quali sabbia, mattoni, ecc. deve avvenire giorno per giorno.

La terra e il materiale di rifiuto provenienti dalla costruzione di edicole e loculi, dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori.

#### **Art. 15**

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro pertinenza.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolosi, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi – ove occorra – anche per pubbliche affissioni.

#### **Art. 16**

Le comunicazioni relative alle concessioni nei cimiteri vengono indirizzate dal Sindaco al concessionario o in mancanza di quest'ultimo a uno fra gli aventi diritto, il quale è tenuto a darne notizie agli eventuali altri cointeressati.

#### **Art. 17**

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi degli art. 106 e seguenti della legge Comunale e Provinciale e della legge 3 maggio 1947 e successive.

#### **Art. 18**

Per quanto non previsto nel presente, valgono le norme delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 19**

Tutte le spese, tutto incluso e nullo escluso, relative alle concessioni, sono a carico del concessionario (stipula contratto, registrazione, ecc.).